



Rapporto relativo ai risultati dell'indagine conoscitiva concernente l'ordinanza sui maestri conducenti

La nuova ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente (ordinanza sui maestri conducenti OMaeC) è stata oggetto di un'indagine conoscitiva avviata il 17 gennaio 2007 e conclusasi il 31 marzo seguente. Nonostante alcuni avvisi discordanti in merito a singoli punti che hanno dato origine a nuove proposte, tutte gli interpellati (parti in causa e altre cerchie interessate) si sono dichiarati favorevoli all'introduzione dell'OMaeC.

Una critica giunta da più parti riguarda le definizioni, ritenute troppo dettagliate e complesse. È stato inoltre fatto notare che, poiché in futuro il permesso di esercitare la professione di maestro conducente non sarà più certificato in un apposito documento, ma verrà solo indicato apponendo un codice nella licenza di condurre (formato carta di credito), non sarà più possibile parlare di "licenza di maestro conducente".

Per le lezioni di guida con la categoria speciale F, l'Associazione dei Servizi della Circolazione (asa) e alcuni Cantoni suggeriscono di richiedere l'abilitazione a maestro conducente della categoria B (e non C), in quanto il peso di gran parte dei veicoli della categoria speciale F è inferiore alle 3,5 tonnellate. L'unione dei trasporti pubblici (UTP) vorrebbe istituire una categoria di maestri conducenti "specializzati nel trasporto di persone" cosicché anche coloro che possiedono la sola licenza di condurre D (senza categoria C), possano diventare maestri conducenti per l'omonima categoria.

L'asa e alcuni Cantoni criticano il fatto che solo le aziende di scuola guida con più dipendenti sottostanno all'obbligo di notifica presso i Cantoni, esigendo di estendere tale pratica anche ai maestri conducenti indipendenti. In questo contesto è stato pure proposto di rinunciare al termine di scuola guida / azienda di scuola guida e di far dipendere l'obbligo di notifica direttamente dalla professione di maestro conducente.

In merito alle disposizioni concernenti i veicoli per la scuola guida sono state proposte diverse piccole modifiche tra cui si possono citare la rinuncia ad un acceleratore supplementare per i veicoli della categoria C e D come pure, per i veicoli della categoria D e della sottocategoria D1, ai pedali supplementari se l'allievo è già titolare di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 (e quindi non necessita di una licenza di allievo conducente). Inoltre si chiede che in tutti i veicoli impiegati per la scuola guida il tachimetro sia visibile anche dal posto passeggero.

Le organizzazioni ambientaliste vorrebbero che per la scuola guida si facesse ricorso esclusivamente a veicoli della categoria d'efficienza energetica A. Propongono inoltre diversi adeguamenti di altri articoli e delle competenze richieste nei moduli: a loro avviso andrebbe maggiormente messo in rilievo l'aspetto della guida rispettosa dell'ambiente ed efficiente da un punto di vista del consumo energetico.

L'obbligo del maestro conducente di informare la competente autorità cantonale in caso di dubbi circa l'idoneità dell'allievo conducente è molto controversa: se da un lato è auspicata quale mezzo volto a migliorare la sicurezza stradale, dall'altro è ritenuta inattuabile.

In merito alla durata del lavoro e del riposo dei maestri conducenti, diversi Cantoni propongono di abrogare le relative disposizioni in quanto i controlli risulterebbero pressoché impossibili; altri preferirebbero invece semplificare la regolamentazione o prescrivere l'uso di ologrammi digitali che permetterebbero di verificare il rispetto delle prescrizioni.

Il divieto di consumare bevande alcoliche, definito con il limite massimo dello 0,2 per mille del tasso alcolemico consentito, è fortemente criticato soprattutto dalla polizia, da numerosi Cantoni e dall'upi (lo 0,2‰ è fuorviante, andrebbe prescritto lo 0,0‰).

Non esiste consenso nemmeno in merito alla disposizione secondo cui le persone che per due o tre volte non hanno superato l'esame preliminare secondo il diritto previgente, possono seguire la formazione secondo le nuove disposizioni solo dopo cinque anni (come effettuare i controlli? Perché una persona non dovrebbe avere la possibilità di seguire una formazione secondo il nuovo diritto se questa persona soddisfa esigenze più severe?).

Alcuni Cantoni chiedono di sopprimere l'obbligo di seguire corsi di perfezionamento professionale, in quanto la formazione continua non comporterebbe alcun miglioramento qualitativo nell'esercizio della professione.

Mentre l'upi auspica una regolamentazione che obbligherebbe i maestri conducenti riconosciuti dall'attuale legislazione a ottenere l'attestato professionale federale per conservare la loro abilitazione, altri chiedono che l'attestato sia loro concesso senza sostenere alcun esame.

La proposta concernente l'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di rinunciare a iscrivere il codice 78 nella licenza di condurre dopo un esame di guida con un veicolo automatico è stata respinta dalla quasi totalità degli interpellati.